

Legge federale concernente l'Assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni (Legge sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni, LARE)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

La legge del 16 dicembre 2005² sull'assicurazione contro i rischi delle esportazioni è modificata come segue:

Art. 7 cpv. 1

¹ Il Consiglio federale può concludere di propria competenza accordi di conversione dei debiti per crediti dell'ASRE.

Art. 8 cpv. 2

² L'ASRE può stipulare riassicurazioni con organismi pubblici e privati di assicurazione crediti all'esportazione, per assicurare esportazioni di merci di origine svizzera o con una quota di valore aggiunto svizzero. In materia di prestazioni assicurative, la riassicurazione può essere stipulata alle condizioni dell'assicurazione diretta.

Art. 12 cpv. 1 lett. e

¹ Sono assicurabili i seguenti rischi:

- e. rischi derivanti da garanzie contrattuali;

Art. 15 Stipulazione dell'assicurazione

¹ Di norma l'ASRE accorda l'assicurazione mediante decisione. L'ASRE può stipulare un contratto di diritto pubblico se ciò è nel suo interesse.

² La stipulazione di un'assicurazione non è esigibile.

³ Se rifiuta la stipulazione di un'assicurazione, l'ASRE emana una decisione impugnabile.

¹ FF ...

² RS **946.10**

Art. 18 lett. b

Le prestazioni assicurative sono escluse, sospese o ridotte, se:

- b. lo stipulante viola le disposizioni assicurative o subisce perdite a causa di un suo comportamento non conforme ai termini del contratto concluso con il debitore;

Art. 21a Assicurazione del credito di fabbricazione.

¹ Se un istituto finanziario accorda un credito ad un esportatore per finanziare la fornitura delle prestazioni dovute da quest'ultimo nel quadro dell'esportazione, l'ASRE può assicurare gli obblighi di pagamento dell'esportatore nei confronti dell'istituto finanziario, se l'esportazione in questione è assicurata dall'ASRE.

² Se l'ASRE ha versato all'istituto finanziario un'indennità, l'esportatore le rimborsa l'intero importo versato, più gli interessi e i costi.

³ Sono inoltre applicabili le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative.

Art. 21b Garanzie

¹ Se un istituto finanziario emette una garanzia contrattuale in relazione ad un'esportazione assicurata dall'ASRE, quest'ultima può garantire all'istituto finanziario il rimborso a prima richiesta dell'intero importo versato in seguito all'avanzamento della pretesa di garanzia, se l'esportatore non provvede alla copertura dello stesso.

² Se ai fini del finanziamento di impegni del committente derivanti da un'esportazione assicurata dall'ASRE viene acceso un credito e un terzo rfinanzia il credito nei confronti del creditore, l'ASRE può garantire al terzo il rimborso a prima richiesta dell'intero importo scoperto se il creditore o il debitore non effettua i pagamenti esigibili.

³ Se l'ASRE ha effettuato un versamento, lo stipulante le rimborsa l'intero importo versato, più gli interessi e i costi.

⁴ Sono inoltre applicabili per analogia le disposizioni in materia di conclusione e svolgimento delle operazioni assicurative.

Art. 27a Obbligo di denuncia, diritto di segnalazione e protezione

¹ I membri degli organi e del personale dell'ASRE sono tenuti a denunciare alle autorità di perseguimento penale, ai loro superiori, al consiglio d'amministrazione o al Controllo federale delle finanze i crimini e i delitti perseguibili d'ufficio che constatano o sono loro segnalati nell'esercizio della loro funzione.

² Sono fatti salvi gli obblighi di denuncia previsti da altre leggi federali.

³ L'obbligo di denuncia non si applica alle persone che secondo gli articoli 113 capoverso 1, 168 e 169 del Codice di procedura penale³ hanno la facoltà di non deporre o di non rispondere.

⁴ Le persone facenti parte degli organi e del personale hanno il diritto di segnalare ai loro superiori, al consiglio d'amministrazione o al Controllo federale delle finanze altre irregolarità constatate o loro segnalate nell'esercizio della loro funzione.

⁵ Chi in buona fede ha sporto denuncia, ha segnalato un'irregolarità o ha deposto in qualità di testimone non può per tale motivo essere penalizzato sul piano professionale.

Art. 41

Abrogato

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, [data]

Consiglio nazionale, [data]

Il presidente:

Il presidente:

Il segretario:

Il segretario:

Data di pubblicazione: []

Scadenza del termine di referendum: []

